



U. R. C. A. - A. P. S.

UNIONE REGIONALE CACCIATORI APPENNINO

GESTIONE FAUNA E AMBIENTE

SEZIONE PROVINCIALE FORLÌ'-CESENA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

In data 18/09/2024, alle ore 20.30, presso la Sala Teatro della Parrocchia Santa Rita – Ronco – Via Carlo Seganti 54 Forlì (FC), si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione UNIONE REGIONALE CACCIATORI APPENNINO A.P.S. GESTIONE FAUNA E AMBIENTE SEZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA, in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art. 9, come da convocazione inviata agli associati in data 06/09/2024 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello Statuto associativo per adeguamento alle normative vigenti del Terzo Settore nel rispetto del D. lgs. 03/07/2017 n. 117;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il signor Alberto Bacchi che propone come segretario verbalizzante il signor Luca Facciani che accetta.

Il Presidente Alberto Bacchi rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto all'art. n. 9 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il Presidente Alberto Bacchi constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente Alberto Bacchi dichiara aperta la seduta.

- 1) Modifica dello Statuto associativo per adeguamento alle normative vigenti del Terzo Settore nel rispetto del D. lgs. 03/07/2017 n. 117.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Alberto Bacchi il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello Statuto, derivanti dall'obbligo di adeguamento dello Statuto stesso alle indicazioni legislative contenute nel D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – "Codice del Terzo Settore".



Segue la lettura delle modifiche apportate allo Statuto.

Più precisamente le modifiche apportate allo Statuto che deve essere approvato dall'Assemblea Straordinaria sono le seguenti:

- integrazione dell'art. n. 4 – "Scopo e oggetto sociale" – per inserire l'intenzione da parte dell'Associazione "di esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, specificandone il carattere secondario e strumentale delle suddette attività diverse nonché l'organo sociale preposto ad individuarle" ai sensi dell'art. n. 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
- modifiche dell'art. n. 5 – "Gli associati" – indicando che "possono diventare soci solo altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale già associate" ai sensi dell'art. n. 35 comma III del D. Lgs. n. 117/2017 e che "l'Associazione DEVE svolgere le attività istituzionali avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati" ai sensi dell'art. n. 35 comma I del D. Lgs. n. 117/2017;
- modifiche all'art. n. 6 – "Diritti e doveri degli associati" – indicando che "gli associati minori di età esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali";
- modifiche all'art. n. 9 – "L'assemblea degli associati" – eliminando la previsione di una terza convocazione priva di quorum costitutivo dell'Assemblea straordinaria che delibera su modifiche statutarie nonché indicando "che lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto";
- modifiche all'art. n. 10 – "Consiglio Direttivo" – eliminando la previsione del meccanismo della cooptazione nel caso in cui uno o più consiglieri vengano a mancare in quanto la sostituzione spetta al soggetto titolare del potere di nomina ovvero all'Assemblea ed eliminando la clausola statutaria che prevede che il Consiglio Direttivo possa deliberare la partecipazione dell'Associazione ad Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) e a Reti fra Imprese, in quanto rappresentano delle modalità di partecipazione a gare di appalto da parte di soggetti economici non enti del Terzo Settore.

Il Presidente poi fornisce le spiegazioni richieste.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione delle modifiche dello Statuto associativo così come illustrate.

La votazione si tiene per "alzata di mano".

L'Assemblea Straordinaria dei soci approva all'unanimità le modifiche dello Statuto associativo; copia dello Statuto così come modificato è posta in allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione della modifica statutaria, presso gli uffici preposti dell'Agenzia delle Entrate di Forlì.

Non avendo null'altro da recepire o dibattere, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.30 dello stesso giorno.

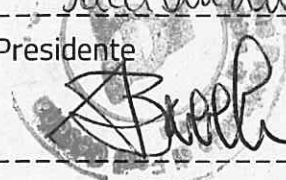


Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante.

Segretario


Laccini Luca

Presidente


Bianchi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 26 SET. 2024
N. 1240 Mod. 3 € ESENTI
Euro L. 117/2014 Tarzantore

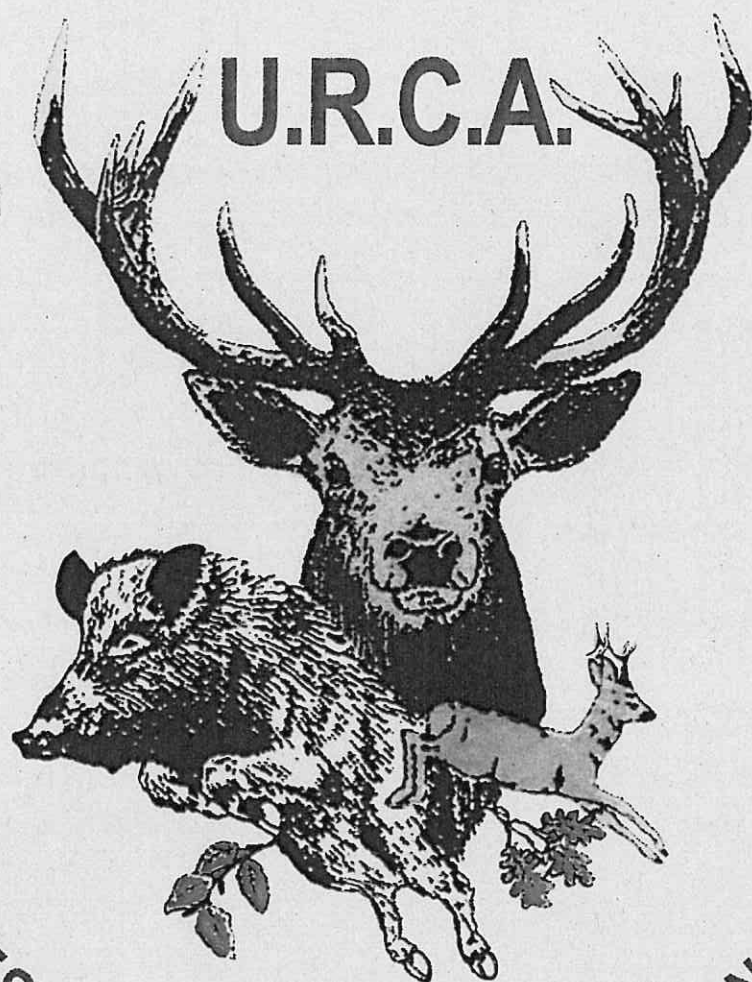
IL DIRETTORE





RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

11



U.R.C.A.

**A.P.S.
GESTIONE FAUNA E AMBIENTE**

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

L'associazione denominata: "U.R.C.A. SEZIONE PROVINCIALE FORLÌ-CESENA – Gestione fauna ed ambiente – APS", è costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Si allegano "Logo" dell'Associazione e "Manifesto U.R.C.A." (sub all. a e b) che fanno parte integrante del presente statuto.

Art. 2 STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 SEDE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'associazione ha sede legale in Forlì, Viale Roma 344.

L'U.R.C.A. costituisce il sistema nazionale unitario di rappresentanza generale dei soci.

L'U.R.C.A. si articola a livello territoriale in sezioni Regionali, Provinciali ed eventualmente Locali.

Le sezioni Regionali e/o Provinciali hanno autonomia operativa, amministrativa e sono regolamentate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Possono essere istituite Sezioni settoriali U.R.C.A., previa approvazione delle stesse ad opera dell'Organo amministrativo.

Le sezioni settoriali non hanno autonomia amministrativa e legale, in quanto integrate nella sezione Provinciale di appartenenza per il raggiungimento di scopi specifici.

Art. 4 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, così come definite dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- attività culturali con finalità educative.

U.R.C.A. agisce, quindi, per il raggiungimento dei seguenti scopi:

- tutela della fauna selvatica e dell'ambiente secondo i principi del "Manifesto U.R.C.A.";
- valorizzazione del territorio nazionale, e particolarmente quello Appenninico, ai fini ambientali, naturalistici, venatori e turistici;
- accrescimento della cultura naturalistica dei cacciatori e facilitazione verso una gestione tecnica ed etica della fauna selvatica;
- valorizzazione della cultura della trofeistica, quale strumento della gestione faunistico-venatoria;
- stimolo per le Istituzioni e gli Enti pubblici e privati in genere al compimento di atti e collaborazione con essi per la realizzazione di programmi, in ogni caso in sintonia con lo scopo e con la strategia della associazione;
- diffusione della conoscenza della fauna selvatica e del suo ambiente, con particolare riguardo alla conservazione, all'incremento ed al prelievo selettivo degli ungulati in armonia con una politica dell'utilizzo multiplo del territorio.

In particolare, in attuazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:

- a) *definire in sede nazionale gli obiettivi generali e comuni agli associati, le strategie cui devono attenersi le Sezioni Regionali e gli altri associati;*
- b) *contribuire ad una valida ricerca tecnico-scientifica diretta a mantenere ed a migliorare l'ambiente e la sua fauna tipica, con particolare riferimento a quello appenninico;*
- c) *sviluppa i rapporti con lo Stato, gli Enti locali e le Istituzioni centrali e periferiche in stretta collaborazione con gli associati, anche al fine di una corretta regolamentazione della gestione della fauna selvatica a fini conservativi e secondo gli scopi dell'associazione;*
- d) *sviluppa i più ampi rapporti con tutte le forze sociali ed il mondo tecnico-scientifico ed accademico ed in genere con coloro che siano interessati ad una corretta gestione dell'ambiente e della fauna selvatica;*
- e) *promuove o realizza corsi per la formazione dei cacciatori, naturalisti, volontari, appassionati, addetti alla vigilanza e terzi in genere, utilizzando strutture proprie o degli associati;*
- f) *promuove e cura l'iscrizione in apposito Albo nazionale dei cacciatori di selezione abilitati, secondo regole condivise ed approvate dall'ISPRA;*
- g) *svolge una funzione permanente di educazione ambientale e della gestione faunistico-venatoria impegnandosi in particolar modo nel mondo della scuola e stipulando, ove sia possibile, convenzioni con i Dirigenti scolastici;*

- h) *raccoglie, elabora e diffonde dati relativi all'ambiente ed alla gestione faunistico-venatoria;*
- i) *attua quant'altro possibile, utile ed opportuno, per il raggiungimento dello scopo e delle finalità associative sopra indicate e svolge tutte le attività a queste connesse e di cui al D. Lgs. n. 117/2017.*
- j) *L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.*

Art. 5 GLI ASSOCIATI

Sono associati le persone fisiche, in particolare i legali rappresentanti o loro delegati, delle sedi regionali/provinciali che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono inoltre diventare soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale già associate.

I minorenni e le minorenni possono associarsi nei modi e termini di legge.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengano ammessi a farne parte, con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli Associati URCA si distinguono in:

*- **Associati effettivi:** tutti coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio tramite l'Organo di amministrazione; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.*

*- **Associati onorari:** tutti coloro ai quali viene riconosciuta dall'Organo di amministrazione per importanti meriti dovuti all'attività svolta nell'associazione; hanno diritto di voto, sono eleggibili nelle cariche sociali, non sono soggetti al pagamento della quota annuale.*

*- **Associati sostenitori:** tutti coloro, di entrambi i sessi, che pur non impegnandosi in attività di concreta gestione, condividono gli scopi dell'U.R.C.A. e la sostengono finanziariamente. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di sostenitori è subordinata al pagamento di una quota annuale indicata dall'Organo di amministrazione.*

L'eventuale divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza nel trattamento tra i soci stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Le attività svolte dagli associati a favore dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e sono gratuite.

L'associazione, per il perseguimento dei propri scopi e per lo svolgimento delle attività istituzionali, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In tal caso essi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- *eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;*
- *essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;*
- *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;*
- *esaminare i libri sociali;*

- *votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;*
- *denunciare i fatti che si ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;*

e il dovere di:

- *rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;*
- *svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;*
- *versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.*

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

Gli associati minori di età formulano domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e del Manifesto.

Art. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato è a tempo indeterminato e si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo Amministrativo con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 8 ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei delegati;*

- b) l'organo di Amministrazione (denominato Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'organo di Controllo, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017;
- e) l'organo di revisione, nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

Tutti gli organi sociali e le cariche sociali, hanno una durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art.2397 del Codice Civile.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 9 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea Nazionale e Regionale è composta dai delegati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

L'assemblea Provinciale è composta dagli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

E' l'organo sovrano.

Diritto di voto

Hanno diritto di voto soltanto gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare al massimo una delega.

Il voto si esercita in modo palese o segreto definito dall'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Convocazione

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito del delegato o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei delegati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- *Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;*
- *Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;*
- *Approva il bilancio;*
- *Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;*
- *Delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;*
- *Delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;*
- *Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;*
- *Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;*
- *Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.*

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati o associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati o associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Assemblea straordinaria

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e lo scioglimento dell'associazione.

Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno dei delegati o associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia numero dei delegati o associati intervenuti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei delegati o associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei delegati o associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da minimo 3 (tre) a massimo 35 (trentacinque) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;*
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;*
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.*

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo continua ad operare mediante i consiglieri rimasti in carica, purché questi siano in numero non inferiore alla metà più uno di quelli originariamente eletti. I consiglieri cessati sono reintegrati dall'Assemblea dei soci, convocata in occasione dell'approvazione del bilancio nell'anno in cui le cessazioni sono avvenute. Qualora i Consiglieri rimasti in carica siano inferiori alla metà più uno così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilanci di quelli eletti; il Presidente convoca immediatamente l'Assemblea per il reintegro di tutti i consiglieri cessati.

La carica di consigliere è gratuita per lo svolgimento dell'incarico.

Competenze

È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- *assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;*

- convocare l'Assemblea dei delegati o associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di racc. a/r ovvero ogni altra comunicazione che garantisca la prova della ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vocazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

d) Il voto si esercita in modo palese o segreto definito dal Consiglio.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione formale non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con le finalità dell'Associazione.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta si presenti la necessità.

Il Presidente può restare in carica per due mandati consecutivi o per tre mandati, laddove intervenga il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri.

Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 è nominato l'organo di controllo, anche monocratico, il quale:

- *vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento*
- *esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 117/2017, i seguenti libri sociali:

- a) *il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;*
- b) *il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;*
- c) *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;*
- d) *il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.*

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 14 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- *quote associative;*
- *contributi pubblici e privati;*
- *donazioni e lasciti testamentari;*
- *rendite patrimoniali;*
- *attività di raccolta fondi;*
- *rimborsi da convenzioni;*

- *proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore (Runts);*

- *ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.*

Il Consiglio potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Art. 15 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 16 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

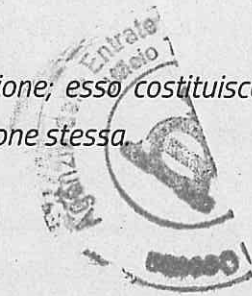
Art. 18 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato in sede di assemblea straordinaria dei soci.

Art. 19 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.



Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 21 NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Allegato a) "Logo"



Allegato b) "Manifesto U.R.C.A. - A.P.S."



MANIFESTO dell'U.R.C.A. - A.P.S.

GESTIONE FAUNA E AMBIENTE

- 1) La conservazione degli ecosistemi, comprensivi di tutte le specie animali, nessuna esclusa, sono obiettivi primari d'ogni cittadino. Questa importante finalità è perseguita in modo diverso da diversi gruppi sociali, soddisfacendo anche interessi soggettivi, ma sempre in modo congruente con le attività degli altri gruppi e tenendo comunque presente la necessità di conservare l'ambiente e le specie che in esso vivono.
- 2) L'U.R.C.A. è un'associazione alla quale aderiscono tutti coloro che intendono operare per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, mediante l'esercizio di una gestione faunistico - venatoria moderna. L'adesione all'U.R.C.A. è quindi un'opportunità anche per quei conservazionisti, che, pur non praticando la caccia, considerano l'attività venatoria un'opzione che può concorrere, assieme ad altre, a migliorare la qualità dell'ambiente e a mantenere o ricreare comunità di animali selvatici ricche e diversificate.
- 3) La caccia come concepita dall'U.R.C.A. non è pertanto uno sport, ma una forma di gestione che risponde ai principi di conservazione della risorsa naturale rinnovabile costituita dalla fauna. L'attività venatoria deve essere attuata secondo criteri economici, sulla base delle più attuali conoscenze scientifiche e con le tecniche più idonee a perseguire gli obiettivi di gestione prefissati, pur seguendo regole sportive altamente ritualizzate dettate dall'etica venatoria.
- 4) L'adesione all'U.R.C.A. impegna alla più stretta osservanza delle norme vigenti in materia di protezione della fauna ed esercizio della caccia (leggi nazionali, regionali e regolamenti locali). Nello stesso tempo l'Associazione si fa promotrice, ove ne ravvisi l'opportunità, di miglioramenti nel quadro normativo ai diversi livelli attraverso proposte efficacemente motivate, da avanzare nelle

sedi opportune nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali e seguendo criteri di coerenza e trasparenza.

- 5) L'U.R.C.A. instaura e mantiene una costante collaborazione con le istituzioni decentrate, regioni e province, ambiti territoriali di caccia, per la concreta attuazione degli indirizzi di programmazione della gestione faunistico - venatoria (carte regionali delle vocazioni faunistiche, piani faunistico - venatori provinciali, programmi d'assestamento faunistico degli A.T.C.), sia in maniera propositiva nella fase d'elaborazione degli indirizzi, sia fornendo il necessario lavoro volontario nella fase di realizzazione sul territorio.
- 6) L'U.R.C.A. ritiene di prioritaria importanza il raggiungimento di una naturalità sempre più diffusa basata sulla presenza programmata di zoocenosi, in sintonia con lo stato e l'evoluzione dell'ambiente appenninico. In tale contesto un ruolo fondamentale è rivestito dagli Ungulati e dai grandi predatori. Per tale motivo l'U.R.C.A. intende collaborare, mediante i propri iscritti e le proprie strutture locali e nazionali, alla realizzazione di progetti di reintroduzione, purché stilati secondo le direttive dell'ISPRA e supportati da un adeguato piano di fattibilità, a prescindere dall'istituzione all'interno della quale il progetto venga a realizzarsi (aree protette od aree di caccia). Nel contempo l'Associazione intende stimolare una gestione ambientale complessiva del territorio appenninico che, attraverso gli strumenti di settore (piani idrogeologici, agricoli, forestali, ecc.) assicuri un'elevata diversità vegetazionale, faunistica e paesaggistica in grado di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti, anche attraverso l'indotto economico fornito da attività a basso impatto ambientale.
- 7) L'U.R.C.A. ritiene altresì che la massima naturalità possibile debba fondarsi sulla completezza degli areali e pertanto sull'abbattimento, o quanto meno sulla riduzione, delle barriere faunistiche esistenti o progettate (fisiche o gestionali) in una visione che superi la troppo rigida dicotomia attualmente esistente tra i criteri di gestione faunistica delle aree protette e quella del territorio nel quale è praticata la caccia.
- 8) L'U.R.C.A. ritiene che le finalità sin qui enunciate possano essere realizzate solo attraverso il progredire dei processi di miglioramento culturale dell'ambiente venatorio. L'Associazione dunque compie ogni sforzo attraverso gli strumenti più opportuni (istituzione di corsi, promozione di convegni e conferenze, realizzazione di pubblicazioni ed audiovisivi) per favorire presso i propri soci sia l'accrescimento delle conoscenze tecniche e scientifiche riguardanti la biologia e la gestione della fauna, sia la crescita della sensibilità

naturalistica, l'adesione ideale e concreta ai principi della conservazione e la scrupolosa osservanza dell'etica venatoria. Ciò nella convinzione che solo un cacciatore culturalmente preparato e caratterizzato da un comportamento corretto possa affrontare, attraverso un dialogo costruttivo, il confronto con l'opinione pubblica.

- 9) Una gestione venatoria ispirata ai principi di conservazione deve obbligatoriamente fondarsi sulla pianificazione e sull'uso oculato delle risorse faunistiche, ambientali ed umane. Di conseguenza, particolare rilevanza assumono le cacce di selezione degli Ungulati e tutte quelle dotate d'alti contenuti tecnici e educativi, nonché rispettose delle altrui sensibilità. L'U.R.C.A. rifiuta in linea di principio qualsiasi forma di gestione venatoria fondata sull'artificialità e precarietà degli interventi faunistici (introduzioni, ripopolamenti, foraggiamento artificiale) e persegue una politica volta al loro progressivo abbandono nella prassi gestionale.
- 10) Con il presente manifesto, l'U.R.C.A. intende dare un contributo al superamento delle incomprensioni fra mondo venatorio ed ambientalista, nel quadro di una gestione faunistica moderna proiettata verso un futuro nel quale il fare a vantaggio di tutti prevalga sul condannare a vantaggio della propria parte.

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 26 SET 2024 AL N. 1240 MOD. 3
IL DIRETTORE





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

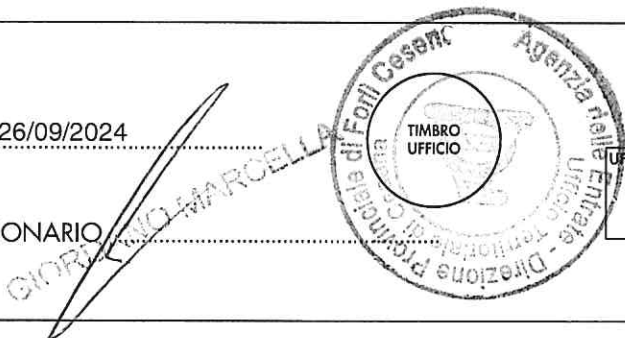
CODICE FISCALE 92050380408	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE UNIONE REGIONALE CACCIATORI APPENNINO A.P.S.		
TIPO ATTIVITÀ 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIALE ROMA 344		
C.A.P. 47121	COMUNE FORLI'	PROV. FC

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE BCCLRT66B28D704M	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE BACCHI ALBERTO	

DATA 26/09/2024

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CESENA



Prenotazione appuntamento correttamente eseguita

CF UTENTE: BCCLRT66B28D704M

DATA APPUNTAMENTO : 26/09/2024

UFFICIO: CESENA - UFFICIO TERRITORIALE

INDIRIZZO: VIA RICCARDO BRUSI N.231

MODALITA: IN PRESENZA

Riepilogo prenotazione

Ticket	Orario	Servizio
59516971889	09:45	REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI (COMODATI, ETC) E BOLLO FATTURE ELETTRONICHE



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FORLÌ'-CESENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CESENA

Registrazione di Atto Privato

Il 26/09/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGJ , serie 3 , numero 1270

data di stipula: 18/09/2024

ident.vo telematico: TGJ24L001270000HH per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92050380408				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

